

ART. 16 - SPACCI INTERNI

(art. 66 – D.Lgs. 59/2010)

GENERALITA': si tratta di vendita effettuata a favore di **dipendenti, militari, soci di cooperative di consumo o circoli privati**, nelle scuole o negli ospedali, limitatamente a favore degli utenti di tali strutture.

LOCALI DI VENDITA : devono essere locali **non aperti al pubblico** e **privi di accesso dalla pubblica via**.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ : la vendita è subordinata alla presentazione di SCIA al SUAP del comune ove ha sede dell'esercizio.

REQUISITI PROFESSIONALI – Ai sensi dell'art. 71, c. 6, del D.Lgs. 59/2010, così come modificato dall'art. 8, c. 6, del D.Lgs. 147/2012, per questa attività **non sono più richiesti i requisiti professionali** per la vendita di alimentari in uno «spaccio interno», posto che la vendita è diretta ad una **cerchia determinata di persone**.